

(N. 661)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1980

Modificazioni della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,
recante lo « Statuto speciale per la Valle d'Aosta »

ONOREVOLI SENATORI. — Le norme che disciplinano l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, regolate dal primo comma dell'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono delegate allo Stato che, sentita la Regione, le definisce.

Si tratta di una profonda diversità di impostazione del problema fra Valle d'Aosta da una parte e le altre quattro Regioni a statuto speciale dall'altra, le quali, tutte, possono regolare la materia secondo le norme stabilite con legge regionale.

Non vi sono oggettivamente motivazioni del perchè, sia sul piano del diritto sia sul piano della obiettiva eguaglianza, esistano differenze così profonde nella stessa sfera di competenze.

Inoltre è opportuno sottolineare i vantaggi che deriverebbero da una revisione globale della normativa elettorale (regolata attualmente da otto leggi statali, un decreto-legge e un decreto del Presidente della Repubblica) che tenga conto delle esigenze emerse in

questi anni e della realtà socio-politica della comunità valdostana.

In questo senso sono elementi da rivalutare le cause di ineleggibilità, le modalità di presentazione delle liste, la durata della votazione, l'assegnazione dei seggi, la problematica della minoranza *walser*, la data delle elezioni.

Tutti questi argomenti dovranno essere affrontati e risolti da una speciale commissione consiliare e poi portati in discussione in Consiglio regionale, non senza aver fatto partecipare al confronto preliminare le forze politiche non presenti in Consiglio e le componenti sociali della comunità valdostana.

L'aggiunta di un comma all'articolo 18 non solo tiene conto della particolarità stagionale invernale della Valle d'Aosta, ma, fissando criteri precisi per la definizione della data delle elezioni, elimina le lunghe e inutili polemiche del passato dando totale certezza di diritto alla convocazione dei comizi elettorali da parte del Presidente della Giunta.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è sostituito con i seguenti:

« Il Consiglio della Valle d'Aosta è eletto a suffragio universale, diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge regionale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

È composto di 36 consiglieri di cui uno espresso dal gruppo di lingua tedesca residente nei comuni di Issime, Gressoney-La-Trinité e Gressoney-Saint-Jean, che costituisce la comunità *walser* ».

All'articolo 18 è aggiunto il seguente comma:

« Ove la data delle elezioni, a norma del comma precedente, dovesse cadere nel periodo compreso fra il 15 giugno e il 30 settembre, la medesima verrà automaticamente spostata nel periodo compreso fra il 1° e il 30 ottobre. Nel caso la data cadesse nel periodo fra il 15 novembre e il 31 marzo, la medesima verrà automaticamente spostata nel periodo compreso fra il 15 aprile e il 15 maggio successivi ».